

SANTI ROMANO
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI STATO
PROFESSORE NELLA R. UNIVERSITÀ DI ROMA

CORSO
DI
DIRITTO COSTITUZIONALE
INTRODUZIONE

I. - Il diritto costituzionale, in generale

§ 1. — Le nozioni di diritto, di diritto pubblico
e di diritto costituzionale.

1. — Alla definizione del diritto costituzionale giova premettere un brevissimo richiamo ad alcuni aspetti del concetto del diritto, in generale.

Nel suo significato più largo e comprensivo, « diritto » è sinonimo di « ordinamento giuridico ». Costituisce un « ordinamento giuridico » ogni ente sociale che abbia un assetto stabile e permanente, una propria struttura e organizzazione, e che quindi, riducendo ad unità i vari individui, nonché gli altri elementi, che lo compongono, acquisti, rispetto ad essi, una vita propria e formi un « corpo » a sé: per es., uno Stato, la comunità internazionale, la Chiesa, un Comune, le stesse società che si dicono private, etc. Questi enti o corpi sociali si traducono e si concretano in ordinamenti, in quanto la loro esistenza già da per sé determina la posizione, la funzione e una certa linea di condotta degli enti medesimi e di chi ne fa parte. Se ad essi si dà il nome di « istituzioni », si può dire che ogni istituzione, intesa in questo senso, è un ordinamento giuridico, e, viceversa, ogni ordinamento giuridico è una istituzione, giacchè, ove questa non si abbia, possono anche darsi rapporti sociali, ma non rapporti che siano formalmente, oggettivamente e stabilmente ordinati: *ubi societas ibi ius*, e, invertendo, *ubi ius ibi societas*.